

STATUTO

Art.1 Nome

Jazzclub Locarno é una associazione secondo l'Articolo 60 del Codice Civile Svizzero.

Art.2 Sede

La sede sociale è situata presso il domicilio del segretariato, oppure di un altro membro di comitato secondo decisione dello stesso.

Art.3 Scopi

Il jazzclub Locarno è una associazione non a scopo di lucro che ha l'intento di promuovere la cultura jazz favorendo i contatti fra musicisti della regione ed anche nazionali ed internazionali.

1. Le jam-sessions promuovono i contatti fra musicisti della regione ,nazionali ed internazionali. Questa attività puo' favorire una formazione musicale.
2. Il jazzclub si occupa evidentemente di Jazz. Stili diversi possono essere presi in considerazione così come collaborazioni con altre organizzazioni
3. Si possono organizzare eventi musicali sotto svariate forme: jam-session, concerto, inviti a gruppi esterni, workshops, festival, ecc.
4. L'associazione non è a scopo di lucro, e non intende accumulare capitali.
5. Se possibile si può partecipare finanziariamente alla copertura di garanzia di altri concerti.

Art. 4 Mezzi finanziari

Il jazzclub si finanzia nel seguente modo:

1. Quota annuale dei soci.
2. Sovvenzioni da parte di altre associazioni pubbliche o private.
3. Donazioni da parte di sponsors.
4. Riconoscimento del valore aggregativo da parte di enti o associazioni.
5. Incassi provenienti dai concerti o dalle jam sessions.
6. I pagamenti possono essere effettuati solo dalle 2 persone designate dal comitato (coloro che hanno il diritto di firma presso la banca di riferimento).

Art.5 Condizioni di appartenenza.

1. L'adesione al club è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche.
2. Il jazzclub è composto dai membri del comitato, dai soci e dai soci onorari.
3. Per associarsi bisogna pagare la quota sociale e indicare il proprio indirizzo.
4. Durante l'assemblea annuale ogni associato ha diritto ad un unico voto.
5. Le dimissioni dall'associazione possono essere inviate in ogni momento per iscritto. Il termine della disdetta sarà valido dopo tre mesi, e non verrà comunque restituita la quota sociale.
6. Un associato può essere espulso dall' assemblea generale nel caso che arrechi danno o che disturbi le attività dell'associazione.



Art.6 Organico

- 1.Assemblea generale
- 2.Comitato
- 3.Revisori

I. ASSEMBLEA GENERALE

Art.7 Ordinaria e straordinaria

- 1.L'assemblea ordinaria dovrà avere luogo entro il 30 aprile.
- 2.Le attività del club si svolgono dal 1 gennaio al 31 dicembre
- 3.L'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato o richiesta da almeno il 20% dei soci, presentando per iscritto le motivazioni.

Art.8 Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria , trattande incluse,deve essere inviata almeno 2 settimane prima della data prevista.

Art.9 Decisioni

Se lo statuto non prevede altro, le decisioni vengono accolte con la regola della maggioranza semplice.

Art.10 Votazioni

Le votazioni sono regolate dalla maggioranza assoluta in primo grado, ed in seguito dalla maggioranza semplice.

Art.11 Compiti

L'assemblea generale è l'organo supremo del club:

- 1.elegge il comitato
- 2.Elegge i revisori
- 3.Approva il resoconto annuale e il preventivo
- 4.approva lo statuto e le eventuali revisioni
- 5.Approva lo scioglimento della società
- 6.Decide l'ammontare della quota sociale
- 7.decide l'eventuale espulsione di un socio

II. IL COMITATO

Art.12 Composizione del comitato

- 1.Il comitato è composto da 5 membri
- 2.IL comitato sceglie il presidente e il suo vice
- 3.Il comitato si costituisce autonomamente
- 4.Il comitato può decidere in presenza di almeno 3 membri ; in ogni caso vale la regola della maggioranza semplice.
- 5.Il comitato può sottoporre all'assemblea una candidatura a socio onorario



Art. 13 Durata del mandato

1. La durata della carica di membro di comitato dura 1 anno ed è rinnovabile.
2. Membri dimissionari sono tenuti a presentare un subentrante.

Art. 14 Compiti del comitato

1. Il comitato è responsabile della realizzazione delle decisioni dell'assemblea. Gli obiettivi proposti devono comunque sottostare allo statuto.
2. Il comitato può nominare una commissione speciale e definirne i compiti e le competenze.
3. Il comitato emana gli inviti all'assemblea annuale.

Art. 15 Compiti del presidente

1. La figura del presidente rappresenta l'associazione.
Il presidente indice le riunioni di comitato.
Nel caso di parità in una votazione il presidente ha diritto di decisione in merito.
Il presidente non ha ulteriori diritti rispetto ai membri di comitato.

Art. 16 riunioni di comitato

1. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Oltre alle riunioni ordinarie, ognuno dei membri di comitato può richiederne una straordinaria.

Art. 17 Risarcimenti

1. Il lavoro del comitato non prevede compensazioni finanziarie.
2. Nessun membro dell'organico ha diritto ad un risarcimento, salvo per spese effettive sostenute in favore dell'associazione.

Art. 18 Rappresentanza

Per la rappresentanza dell'associazione è necessaria la firma del presidente (o del suo vice) e di un membro di comitato.

III. REVISORI

Art 19. elezione e compiti


1. L'assemblea annuale elegge 1 o 2 revisori per la durata di un anno. a rielezione è possibile.
2. Il revisore/i verifica il rendiconto annuale e il bilancio dell'associazione, e ne dà scarico al comitato per mezzo dell'assemblea.

Art. 20 Cambiamenti nello statuto

Per un cambiamento dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti all'assemblea.

Contatto: Emanuela Simona
Via dei Pescatori 8
6600 Muralto
info@jazzclublocarno.ch
jazzclublocarno.ch

Jazzclub Locarno



Art. 21 Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento é valido solamente quando alla presenza di piú della metà degli associati, almeno i 2/3 vota a favore di questa decisione.
2. Dopo lo scioglimento tutti i mezzi materiali e finanziari di proprietà dell'associazione, dovranno essere devoluti ad un ente con i medesimi scopi o simili. È esclusa la ripartizione di questi beni tra i membri dell'associazione.

Cavigliano, 03.07.2017

Presidente e fondatore:
Comitato e fondatori:

Adriano Brun
Adriano Brun
Michael Wolf von Babo
Dr. Walter Schönenberger
Guy Bettini
Urs Buchman